

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL SANNIO

REGOLAMENTO DEI SERVIZI DI TUTORATO

ARTICOLO 1 Oggetto

- 1. Il presente Regolamento, in attuazione della normativa nazionale in materia, disciplina i servizi di tutorato offerti dall'Università degli Studi del Sannio, individuando i soggetti coinvolti e le modalità di erogazione delle attività, in linea con quanto stabilito dal Regolamento didattico di Ateneo Parte generale, il quale prevede che l'Ateneo assicura i servizi di orientamento e tutorato volti ad accogliere e sostenere gli studenti in tutte le fasi del processo di formazione.
- 2. Il presente Regolamento non si riferisce alle ordinarie attività di tutorato disciplinare svolte dai docenti in servizio presso l'Ateneo e rientranti nei loro compiti istituzionali.

ARTICOLO 2 Il servizio di tutorato: obiettivi e tipologie

- 1. Il tutorato di cui al presente Regolamento è finalizzato a orientare e assistere gli studenti durante il ciclo di studi, a renderli autonomi e attivamente partecipi del processo formativo, nonché a rimuovere gli ostacoli a una proficua frequenza dei corsi, anche attraverso iniziative rapportate alle attitudini e alle esigenze dei singoli, con particolare riguardo agli iscritti ai primi anni, che abbiano riscontrato difficoltà.
- 2. I servizi di tutorato collaborano con gli organismi di sostegno al diritto allo studio e con le rappresentanze studentesche, concorrendo alle complessive esigenze di formazione culturale degli studenti e alla loro attiva partecipazione alle attività universitarie, anche al fine di ridurre il rischio della dispersione universitaria e dell'abbandono degli studi.
 - 3. L'attività di tutorato può essere:
 - a) di supporto informativo e orientamento;
 - b) di sostegno all'apprendimento.
 - 4. Il tutorato informativo e di orientamento garantisce un servizio di:
 - accoglienza e orientamento dei futuri studenti e dei neo-immatricolati, al fine di facilitare la transizione scuola-università, l'inserimento nel contesto universitario e lo sviluppo di capacità organizzative autonome;
 - informazione, orientamento e supporto in ordine all'organizzazione didattica nelle sue varie declinazioni, agli adempimenti amministrativi relativi alla carriera studentesca e ai diversi aspetti della vita universitaria.
- 5. Il tutorato formativo o didattico assicura un servizio integrativo alle attività didattiche in aree disciplinari nelle quali si registrano particolari esigenze di sostegno alle attività formative erogate (lezioni, esercitazioni, seminari, laboratori).

ARTICOLO 3 Soggetti e destinatari

- 1. Il ruolo di tutor può essere ricoperto, oltre che dai docenti in servizio presso l'Ateneo, dai seguenti soggetti in possesso degli specifici requisiti di ammissione stabiliti dai bandi di selezione:
 - studenti regolarmente iscritti ai corsi di studio dell'Ateneo, i quali svolgono il tutorato alla pari di cui all'articolo successivo;

- studenti regolarmente iscritti a un corso di dottorato di ricerca dell'Ateneo o di dottorato in convenzione:
- titolari di assegni e borse di ricerca impegnati presso l'Ateneo;
- esperti esterni di elevata qualificazione nelle attività oggetto del bando di selezione.
- 2. Destinatari delle attività di tutorato sono i futuri studenti e gli studenti iscritti ai corsi di studio e ai percorsi formativi post-laurea dell'Ateneo.

ARTICOLO 4 Tutorato alla pari

- 1. Il tutorato alla pari è svolto da uno studente *senior* iscritto a un corso di laurea o di laurea magistrale, che, mettendo a disposizione la propria esperienza universitaria, fornisce supporto ad altri studenti di pari livello o di livello inferiore.
 - 2. Il tutor alla pari svolge attività di tutorato informativo e di orientamento.
- 3. Se iscritto a un corso di laurea magistrale, lo studente *senior* può svolgere attività di tutorato formativo sotto la costante supervisione di un docente referente e previo assenso della struttura didattica di appartenenza.

ARTICOLO 5

Selezione dei tutor e conferimento degli incarichi

- 1. Gli incarichi per lo svolgimento di attività di tutorato sono conferiti a seguito di apposita procedura di selezione pubblica, resa nota nell'Albo online presente sul sito web dell'Ateneo.
- 2. Le selezioni vengono indette garantendo uniformità di applicazione delle regole e parità di trattamento dei candidati.
- 3. Le selezioni sono per titoli e colloquio motivazionale e mirano all'individuazione, secondo canoni di trasparenza, imparzialità e speditezza delle procedure, di tutor competenti e motivati, con attitudine allo svolgimento delle attività previste dai bandi di selezione.
 - 4. Il punteggio attribuito per i titoli e il colloquio è definito dai bandi di selezione.
- 5. La selezione è effettuata da un'apposita commissione composta da almeno tre membri individuati nell'ambito del personale docente e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo. A discrezione della commissione, il colloquio può svolgersi in modalità telematica per l'impossibilità del candidato di assicurare la presenza fisica.
- 6. Al termine della selezione la commissione formula una graduatoria di merito, che resta valida per un anno a partire dalla data della sua pubblicazione.
- 7. Entro il termine di cinque giorni dalla pubblicazione nell'Albo online della graduatoria di merito, i candidati risultati vincitori devono comunicare, a pena di decadenza, al competente ufficio dell'Ateneo l'accettazione dell'assegno di tutorato alle condizioni stabilite dal relativo bando.
- 8. In caso di rinuncia da parte dei vincitori o di mancata accettazione entro il termine stabilito dal precedente comma, l'assegno di tutorato è attribuito ad altro candidato idoneo, che segue nella graduatoria di merito.

- 9. Durante il periodo di validità della graduatoria di merito di cui al comma 6 del presente articolo, su richiesta motivata del Responsabile delle attività, per comprovate esigenze di potenziamento delle attività di tutorato da erogare, è possibile attribuire assegni di tutorato aggiuntivi rispetto a quelli originariamente banditi, procedendo allo scorrimento di graduatoria in favore di candidati risultati idonei (benché non vincitori), ferma restando la disponibilità dei fondi di Ateneo.
- 10. Prima della stipula del contratto, i soggetti titolari di rapporti di lavoro alle dipendenze di una pubblica amministrazione devono far pervenire all'ufficio competente di Ateneo l'autorizzazione allo svolgimento dell'incarico di cui all'art. 53, comma 7, d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

ARTICOLO 6 Contratto per lo svolgimento delle attività di tutorato

- 1. Il soggetto beneficiario dell'assegno di tutorato stipula con l'Ateneo un apposito contratto, il quale deve contenere:
 - le generalità del rappresentante legale dell'Ateneo e del tutor;
 - la struttura o le strutture presso le quali viene svolta l'attività di tutorato;
 - la descrizione dell'attività;
 - la modalità di realizzazione dell'attività;
 - il corrispettivo dovuto e le modalità della sua erogazione.
- 2. Il contratto è stipulato sulla base degli elementi indicati nell'avviso di selezione pubblica e, una volta sottoscritto, può essere modificato in uno dei suoi elementi essenziali soltanto in casi eccezionali e per ragioni sopravvenute, debitamente motivate. In particolare, su richiesta motivata del Responsabile delle attività, è possibile procedere all'incremento del monte ore eventualmente previsto, ferma restando la disponibilità dei fondi di Ateneo.
- 3. All'atto di sottoscrizione del contratto, è consegnata al tutor la scheda di rendicontazione delle attività, la quale deve essere inoltrata all'ufficio competente al termine delle attività stesse, previa vidimazione da parte della struttura dell'Ateneo presso la quale il tutorato è stato svolto.
- 4. Il compenso è determinato nel bando di selezione e corrisposto al termine delle attività svolte.
- 5. L'affidamento dell'incarico non comporta alcun vincolo di subordinazione nei confronti del committente, né costituisce titolo per l'assunzione in ruolo presso l'Ateneo.

ARTICOLO 7 Diritti e doveri del tutor

1. Il tutor ha diritto di:

- ricevere istruzioni e adeguata formazione in ordine alle attività oggetto del contratto;
- disporre delle attrezzature ritenute necessarie per lo svolgimento delle attività;
- condurre regolarmente la propria attività di studio, se iscritto a un corso di studio o a un percorso formativo post-laurea;
- percepire regolare compenso per l'attività svolta;

- rinunciare all'incarico, dandone tempestiva e motivata comunicazione all'ufficio competente dell'Ateneo.

2. Il tutor ha il dovere di:

- svolgere diligentemente e nei tempi previsti le attività assegnategli, nel rispetto delle modalità definite dal contratto e in conformità alle indicazioni fornite dal Responsabile delle attività;
- comunicare preventivamente al docente di riferimento l'attività che si accinge a svolgere, indicandone la data, l'orario e il contenuto specifico;
- curare gli adempimenti amministrativi legati al servizio e, in particolare, la redazione della scheda di rendicontazione delle attività;
- partecipare agli incontri di formazione e aggiornamento previsti dalle strutture dell'Ateneo:
- rispettare gli obblighi di riservatezza e le norme in materia di sicurezza e igiene nelle strutture universitarie;
- comunicare tempestivamente qualsiasi variazione del proprio *status* o eventuali sopravvenienze intervenute prima della conclusione dell'attività, che implichino il venir meno dei requisiti richiesti dal bando di selezione per l'attribuzione dell'assegno;
- osservare gli obblighi di condotta contenuti nel codice di comportamento adottato dall'Ateneo ai sensi dell'art. 54, comma 5, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

ARTICOLO 8 Risoluzione del contratto

- 1. La cessazione anticipata dell'incarico di tutor avviene per rinuncia o decadenza.
- 2. La rinuncia, debitamente motivata, deve essere formalmente comunicata al competente ufficio di Ateneo.
 - 3. I tutor decadono dal loro incarico al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
 - notevoli inadempienze nell'espletamento delle attività;
 - sistematica assenza agli incontri formativi e informativi organizzati dall'Ateneo senza adeguata e tempestiva motivazione, ovvero assenze reiterate e ingiustificate per un lasso di tempo pari o superiore a un quarto del monte ore complessivo, ove previsto;
 - adesione a programmi di mobilità all'estero, che implichino l'interruzione dell'attività; la valutazione circa l'impossibilità a proseguire l'attività di tutorato è rimessa al Responsabile delle attività;
 - sopravvenuta inidoneità del titolare dell'assegno o oggettiva impossibilità a proseguire le attività di tutorato;
 - accertata falsità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atti di notorietà sottoscritte dal tutor;
 - venir meno dei requisiti di ammissione previsti dal bando di selezione.
- 4. L'Università in qualsiasi momento si riserva il diritto di effettuare gli opportuni controlli.
- 5. Il tutor che non rispetti gli impegni assunti o che si renda comunque responsabile di gravi mancanze è dichiarato decaduto con esplicito provvedimento dei competenti organi.

- 6. Nei casi di decadenza o rinuncia, tenuto conto dell'esigenza di assicurare la continuità e il proficuo svolgimento delle attività di tutorato, previo parere motivato del Responsabile delle attività, è possibile procedere alla sostituzione del tutor mediante:
 - scorrimento della graduatoria di merito dei candidati idonei; in tal caso, l'assegno conferito al tutor subentrato si intende commisurato alle attività o alle ore residue da svolgere, salvo l'eventuale incremento disposto ai sensi del precedente art. 6, comma 2;
 - affidamento dell'incarico ad altro candidato vincitore, in base all'ordine risultante dalla graduatoria di merito, con contestuale incremento delle attività o delle ore residue ai sensi del precedente art. 6, comma 2.
- 7. Ai tutor decaduti o rinunciatari è corrisposto un contributo proporzionale alle attività effettivamente svolte e documentate.

ARTICOLO 9 Copertura finanziaria

- 1. L'attivazione degli assegni di tutorato è condizionata alle effettive disponibilità di bilancio dell'Ateneo.
- 2. Le risorse finanziarie dedicate all'attivazione delle diverse tipologie dei servizi di tutorato sono determinate sulla base sia di fondi pubblici o privati appositamente allocati sia di risorse proprie dell'Ateneo.

ARTICOLO 10 Norme finali

- 1. Per quanto non previsto espressamente dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni legislative, statutarie e regolamentari.
- 2. Il presente Regolamento è approvato dagli organi accademici nel rispetto delle disposizioni statutarie vigenti ed emanato con Decreto Rettorale.